



# PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

<b>n. 45</b> <b>del 22/11/2021</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE” AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.</b>
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno (2021) addì 22 (ventidue) del mese di novembre alle ore 10,20 in Vibo Valentia nella Sala dell'Ufficio di Presidenza, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Vibo Valentia si è riunito in sessione ordinaria .

Risultano presenti all'appello nominativo i Sigg Consiglieri:

Componenti		Presenti	Assenti	Modalità Online
1)	Solano Salvatore Presidente	x		
2)	Anello Domenico	x		
3)	Artusa Francesco Antonio	x		
4)	Carchedi Antonio		x	
5)	Condello Maria	x		
6)	Corigliano Antonio Raffaele	x		
7)	Dato Giuseppe	x		
8)	Grillo Antonella	x		
9)	Mangiardi Carmine	x		
10)	Profiti Gregorio	x		
11)	Vasinton Daniele Antonello	x	x	
TOTALE		9	2	

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 9 su 11, compreso il Presidente **Dr. Salvatore Solano**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **dr. Mario Ientile**, che è presente nella sede provinciale.



## PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

<b>Oggetto</b>	<b>APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160".</b>
----------------	---

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

*Sentita la relazione della dr.ssa Gambino Caterina - responsabile della struttura gestionale n.3 - Affari Finanziari -, presente in aula, che illustra la proposta di deliberazione di cui in oggetto;*

#### Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816);
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato e precisamente:
  - il canone è disciplinato dalla Provincia in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito
  - attraverso la modifica delle tariffe (comma 817);
  - il presupposto del canone è:
  - l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude
  - l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (comma 820);
- il canone è disciplinato con regolamento del Consiglio Provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
  - le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari (comma 821, lett. a);
  - le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 (comma 821, lett. f);
  - il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva (comma 823);
  - per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la

- profondità di un metro lineare convenzionale (comma 824);
- la tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare è di euro 30,00 (commi 826 e 828);
- la tariffa *standard* giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di euro 0,60 (commi 827 e 828);
- per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la predetta tariffa *standard* va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (comma 829);
- per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale (comma 831);
- sono esenti dal canone le fattispecie indicate al comma 833;
- il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo (comma 835);
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati** l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3- quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

#### **Preso atto che :**

- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

-l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque, limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Provincia.

-ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**Verificato:**

- che la materia di interesse del presente atto era stata disciplinata dalla Provincia di Vibo Valentia con atto di C.P. n 4 del 19/01/2012 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, contestualmente, abrogazione regolamento provinciale per l'applicazione della tassa sulle autorizzazioni, le concessioni precarie e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(TOSAP)” e con atti di Commissario Straordinario n. 55 del 04/09/2013 di approvazione del “Regolamento in materia di Pubblicità sulle strade Provinciali”;
- che nei suddetti Regolamenti erano già state stabilite, come previsto dalla citata Legge finanziaria:
  - a) la suddivisione delle strade in categorie,
  - b) le diverse tipologie di occupazione e di durata delle stesse;
  - c) le maggiorazioni o riduzioni ivi previste;
  - d) le esenzioni;
  - e) i coefficienti applicativi delle tariffe degli impianti pubblicitari;

**Considerato che:**

- la Provincia di Vibo Valentia, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, sugli esercenti e sulle attività produttive che in questi mesi hanno dovuto fare fronte a sospensioni o limitazioni della propria attività, e su chi si trova in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria in corso ha stabilito di non procedere alla modifica delle tariffe, per l'annualità 2021, attualmente vigenti;
- di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico che verrà applicato permetterà di assicurare un gettito comparabile a quello conseguito dai canoni precedentemente in essere, tenuto conto della riduzione dipendente dal suddetto trasferimento di competenza di strade e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe negli anni successivi;

**Visto** il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi allegati;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamati:**

- *il decreto del Presidente n. 3 del 22.04.2016 ad oggetto: Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente;*
- *il decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto: Conferma decreto del Presidente n. 3 del 22.04.2016 – “Organizzazione funzioni dell'attività” dell'Ente.*
- *il decreto del Presidente n. 2 del 02.02.2018 ad oggetto: Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia.*
- *il decreto del Presidente n. 13 del 12.12.2018 con cui si conferma al Segretario Generale pro-tempore l'adozione degli atti aventi rilevanza e valori esterni.*
- *il decreto del Presidente n. 1 del 03.01.2019 ad oggetto: “Conferma in carica del Segretario Generale”.*

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente deliberazione dal Segretario Generale, parere per come riportato in allegato al presente atto;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

**Acquisito** infine il parere espresso da parte dell'Organo di Revisione, così come previsto dall' art. 239 del TUEL 267/2000 con verbale contabile n. 34 del 22/10/2021 acquisito agli atti al prot. gen. n. 24879 del 25/10/2021;

**Sentito** il Segretario Generale in merito alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

**Vista** la votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

**Presenti : 9 (nove)**

**Votanti : 9 (nove)**

**Favorevoli : 9 (nove)**

**Contrari:===**

**Astenuti : ===**

### **D E L I B E R A**

1. **Di approvare** le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
2. **di approvare** il “Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi allegati;
3. **di approvare** per l'anno 2021 le tariffe del canone, come dettagliato negli allegati B e C del regolamento, confermando sostanzialmente l'assetto tariffario vigente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 20/02/2013;
4. **di dare atto** che, il decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato n. 017675 del 15/01/2021 ha stabilito che la Provincia, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2020 deve applicare e riscuotere le imposte, i tributi ed i canoni di propria competenza nella misura massima prevista dalla relativa disciplina normativa;
5. **di dare atto che** il nuovo Regolamento, entra in vigore dal primo gennaio 2021 e sostituisce integralmente il “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e contestualmente abrogazione regolamento

provinciale per l'applicazione della tassa sulle autorizzazioni, le concessioni precarie e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)" approvato con atto di Consiglio Provinciale n.4 del 19/01/2012 e il "Regolamento in materia di Pubblicità sulle strade Provinciali"; approvato con gli atti del Commissario Straordinario n. 55 del 04/09/2013;

6. **di dare atto che** sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico rilasciate sino al suddetto termine, così anche le autorizzazioni e le convenzioni pubblicitarie di qualunque tipologia rilasciate sino al termine citato, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio concessioni e all'ufficio tributi dell'Ente.

=====






**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**PARERE EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000**

Sulla proposta della deliberazione del Presidente della Provincia, formulata dal Segretario Generale che reca ad oggetto "APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160", si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Vibo Valentia, lì 22/11/2021

*Il Segretario Generale  
Dott. Mario Ientile*



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**PARERE EX ART. 49 I° comma e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000**

Sulla proposta della deliberazione del Presidente della Provincia, formulata dal Segretario Generale che reca ad oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160", si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 I° comma TUEL n. 1267 del 18/08/2000.

Vibo Valentia, lì 22/11/2021

*Macrostruttura  
Struttura gestionale n.3 Affari Finanziari  
Il responsabile  
Dr.ssa Caterina Gambino*

*Il Segretario Generale  
Dott. Mario Ientile*

